



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

N. 23 del 17/11/2025

DEL SETTORE URBANISTICA

Su indicazione del Il Sindaco
Gr. Uff. Dr. Riccardo Mastrangeli

Oggetto: Riduzione della fascia di rispetto dell'attuale Cimitero Comunale in Località "Colle Cottorino" al limite inderogabile di ml 50,00. Approvazione.

Deliberazione predisposta da
Arch. Luca Faticanti

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Arch. Luca Faticanti

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Su indirizzo congiunto del Sindaco e assessore del Settore Urbanistica Riccardo Mastrangeli e del vice Sindaco e assessore del Settore Ambiente e Mobilità Antonio Scaccia, il Dirigente del Settore Urbanistica propone la presente deliberazione.

PREMESSO CHE:

- in coerenza con le linee programmatiche di governo, presentate con D.C.C. n. 59 del 20/10/2022 ed approvate con deliberazione D.C.C. n. 72 del 28/11/2022, è intenzione dell'Amministrazione dare esecuzione ad una organica riqualificazione del quartiere "Colle Cottorino", mediante l'attuazione di un intervento urbanistico di recupero, valorizzazione ed implementazione degli esistenti servizi pubblici ed infrastrutture viarie;
- in tale quartiere è localizzato il Cimitero di Frosinone, costruito in parte già nell'ottocento ed attualmente unico luogo di sepoltura presente nel territorio Comunale;
- nel corso degli anni il cimitero monumentale ha subito interventi ed ampliamenti al fine di soddisfare le esigenze di una popolazione in continua crescita, inglobando vaste aree limitrofe all'originario perimetro;
- in ultimo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 405 del 08/10/1979, il Comune di Frosinone ha adottato una Variante al PRG per l'ampliamento del cimitero monumentale esistente verso il Fosso "Rio

Cavariccio" con contestuale riduzione della fascia di rispetto lato est, ovvero dal medesimo lato dell'asta fluviale, da ml 200,00 a ml 100,00;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7568 del 13/11/1984 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20/03/1985, si è provveduto ad approvare la richiamata D.C.C. n. 405 del 08/10/1979;
- all'approvazione di detta variante sono seguiti nel tempo, i lavori di ampliamento dell'impianto cimiteriale originario che ne hanno determinato l'attuale configurazione;

CONSIDERATO CHE le effettive possibilità di attuazione, nei modi opportuni, della riqualificazione urbanistica del quartiere "Colle Cottorino" attraverso interventi pubblici, ovvero tramite la realizzazione di nuove infrastrutture, presuppongono una serie di azioni amministrative integrate e coordinate funzionali al conseguimento di detto obiettivo, quali quelle:

- di limitazione dell'espansione dell'attuale Cimitero Monumentale di "Colle Cottorino";
- di individuazione di un'area su cui realizzare un nuovo Cimitero;
- di riduzione della attuale zona di rispetto cimiteriale;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Frosinone è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto Ministeriale n. 1400 del 21 marzo 1972 pubblicato sulla G.U. n. 111 del 27 aprile 1972, e successive varianti approvate a norma di legge, il quale definisce, attraverso le Norme Tecniche (NTA), le proprie modalità di attuazione sul territorio comunale;
- la fascia di rispetto così definita (Zona VA - Vincolo Assoluto) è normata dall'Art. 28 delle NTA del vigente PRG;

ATTESO CHE al fine di poter dare avvio all'attuazione del programma di riqualificazione urbanistica del quartiere "Colle Cottorino" in coerenza con quanto previsto nelle linee programmatiche di mandato, con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 426 del 30/10/2023 è stato dato mandato al Dirigente del Settore Urbanistica di porre in essere ogni misura e provvedimento consequenziale al richiamato atto, onde procedere alla verifica delle condizioni propedeutiche di riduzione della fascia di rispetto del Cimitero al limite inderogabile di ml 50,00;

CONSIDERATO CHE:

- in riferimento alla delimitazione delle fasce di rispetto, la legge 1 agosto 2002, n. 166 *"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti"* modificando la precedente normativa in materia che disponeva una distanza dei cimiteri di almeno 200 metri dai centri abitati, ha previsto all'art. 28 *"Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali"*, il potere eccezionale (un tempo in capo al prefetto) quale prerogativa del Consiglio comunale di possibile riduzione di detto limite sino a 50 metri in funzione dell'ampliamento dei cimiteri esistenti, della costruzione di nuovi cimiteri oppure, in presenza di determinate circostanze di rilievo pubblicistico più dettagliatamente definite con le modifiche apportate all'art. 338 TULS dall'art. 28 della L. n.166/2002, "per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico";
- la norma specifica che tale possibilità di deroga demandata al Consiglio Comunale, è percorribile allorquando:
 - a) sia stato ottenuto dall'Ente il preventivo parere igienico-sanitario favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale;

- b) risulti accertato dal medesimo Consiglio Comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- c) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;

RILEVATO CHE:

1. **in ordine alla lettera a)**, con nota prot. n. 24414 del 03/05/2024, a fronte dell'impianto normativo vigente, avendo l'Amministrazione comunale espresso, con D.G.C. n. 426 del 30/10/2023, la propria intenzione di dare esecuzione ad una organica riqualificazione del quartiere di "Colle Cottorino", mediante l'attuazione di un intervento urbanistico di recupero, valorizzazione ed implementazione degli esistenti servizi pubblici ed infrastrutture viarie, proponendo contestualmente la riduzione dell'attuale fascia di vincolo cimiteriale al limite inderogabile di ml 50,00, è stato richiesto alla AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE - U.O.S. S.I.S.P. NORD - *Sede di Frosinone*, di esprimere il proprio parere di carattere igienico-sanitario vincolante, propedeutico alla proposizione della questione all'attenzione del Consiglio Comunale, allegando alla medesima la seguente documentazione:
 - DGC n. 426 del 30/10/2023;
 - RELAZIONE TECNICA;
 - TAV. "A.1" – AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE VIGENTE SU BASE PRG;
 - TAV. "A.2" – AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE VIGENTE E PROPOSTO SU BASE PRG;
 - TAV. "A.3" – AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE PROPOSTO SU BASE AEROFOTOGRAMMETRICA;
- in riscontro alla su indicata richiesta, l'AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE - U.O.S. S.I.S.P. NORD - Sede di Frosinone emetteva proprio parere favorevole acquisito in atti dal Comune con prot. n. 40678 del 17/06/2024 con sollecito per l'Amministrazione ad attuare in tempi brevi l'individuazione di un'area su cui realizzare un nuovo cimitero a servizio della Città;
- il Settore Urbanistica pertanto, con nota prot. 55291 del 03/10/2024 inviava al Settore Ambiente e Mobilità – Servizi Cimiteriali dell'Ente, specifica richiesta di certificazione da rilasciarsi a cura del medesimo inerente la verifica del dimensionamento del cimitero esistente sulla base delle previsioni di mortalità decennio 2024- 2034 allegando alla stessa, idonea documentazione grafica nella quale veniva individuata anche l'area di possibile ampliamento dell'attuale impianto cimiteriale;
- il Settore Ambiente e Mobilità – Servizi Cimiteriali, effettuate le opportune verifiche riscontrava l'inidoneità dimensionale dell'area individuata dal Settore Urbanistica al fine del soddisfacimento delle esigenze di mortalità per il decennio 2024/2034;
- il Settore Urbanistica pertanto, preso atto di quanto comunicato, procedeva ad una verifica puntuale della cartografia trasmessa al Settore Ambiente finalizzata alle valutazioni al medesimo richieste e con nota di rettifica prot. n. 63441 del 11/11/2024 segnalava che, per mero errore materiale, nelle Tavole denominate "A.2" – AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE VIGENTE E PROPOSTO SU BASE PRG e "A.3" – AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE PROPOSTO SU BASE AEROFOTOGRAMMETRICA, l'area individuata per il possibile ampliamento del Cimitero con retinatura di colore verde veniva erroneamente quantificata in mq 1.270,00 circa, in luogo della effettiva dimensione della medesima che risulta altresì pari a **mq 10.270,00**;
- con nota di riscontro prot. n. 64513 del 14/11/2024, il Settore Struttura Complessa – Area Gestione Risorse, Personale ed Ambiente – Servizi Cimiteriali, sulla scorta delle informazioni di rettifica fornite,

valutava positivamente la possibile area di espansione dell'attuale impianto cimiteriale individuata dal Settore Urbanistica, proponendo a propria volta di apportare delle modeste modifiche, indicate graficamente nella allegata planimetria, al fine di poter disporre di maggiore superficie;

- il Settore Urbanistica, ritenendo che:

- la proposta di modifica del perimetro di eventuale ampliamento dell'attuale impianto cimiteriale, non contenesse elementi tali da poter incidere sul parere di carattere igienico sanitario prot. n. 40678 del 17/06/2024 espresso dalla AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE;
- risultasse comunque opportuno e necessario condividere le modifiche proposte dal Settore Comunale cui è demandata la gestione dell'impianto Cimiteriale con la AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE così da poter permettere alla medesima di verificare ed eventualmente confermare il parere favorevole già espresso,

con nota prot. n. 71887 del 16/12/2024 e nota integrativa n. 73092 del 20/12/2024, inviava richiesta di conferma del parere espresso;

- l'AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE con nota prot. 2977 del 09/01/2025 acquisita in atti il 10/01/2025 con il n. 1567 comunicava all'Ente la conferma del proprio parere positivo espresso con precedente nota prot. n. 40678 del 17/06/2024;
2. **in ordine alla lettera b)** si ritiene che, a fronte della oggettiva situazione rappresentata nello specifico al punto c), ed in conformità con le vigenti normative in materia, possa essere accertata l'impraticabilità dell'ipotesi di interventi futuri di ampliamento dell'attuale impianto cimiteriale, ad eccezione di una porzione di circa 10.300,00 mq ancora libera e pertanto utilizzabile a tale scopo;
 3. **con riferimento alla lett. c)**, come nello specifico indicato nella relazione redatta dal Responsabile del Settore Urbanistica allegata alla richiamata richiesta di parere sanitario, emerge chiaramente come l'impianto ormai consolidato dell'attuale cimitero risulti fisicamente separato dall'edificato:
 - a) da strade pubbliche di livello comunale ed in particolare:
 - a nord, a sud ed a est da Via "Livio de Carolis" - strada comunale urbana di quartiere;
 - ad ovest da Via "Colle Cottorino" - strada comunale urbana di quartiere di tipo E;
 - b) da corsi d'acqua per la presenza ad est, oltre che della strada pubblica Via "Livio de Carolis", del fosso "Rio Cavariccio";

CONSIDERATO CHE:

- per le motivazioni espresse, ritenendo impraticabile l'ulteriore utilizzo a fini espansivi dell'attuale impianto cimiteriale monumentale ad eccezione dell'area individuata a nord-est di circa 10.300,00 mq destinata a tale scopo e comunque dimensionalmente idonea ad assorbire il tasso di mortalità per almeno un decennio, già in questa fase procedimentale il Settore Urbanistica, in coerenza con il parere positivo espresso dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE acquisito in atti con nota prot. n. 1567 del 10/01/2025, confermato con ulteriore comunicazione prot. n. 40678 del 17/06/2024, ha individuato un'idonea area in ambito comunale su cui realizzare il nuovo impianto Cimiteriale la cui localizzazione è contenuta nella documentazione costituita dagli elaborati dell'**ALLEGATO A** alla presente deliberazione;
- ritenendo verificate le condizioni previste alla lett. b) commi a) e b) dell'Art. 28 Legge n. 166/2002 sopra richiamata, l'Amministrazione Comunale, al fine di porre in essere le azioni di propria competenza tese alla riqualificazione dell'intero tessuto urbano della zona di "Colle Cottorino", intende fornire specifici indirizzi affinché venga predisposto un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, in variante al

vigente P.R.G., in applicazione dell'art. 4 e con le procedure di approvazione dell'art. 5 della Legge Regionale n. 36/87 recante "Disposizioni in materia di attività urbanistica - snellimento delle procedure", il quale, a valle dell'approvazione del presente atto, preveda oltre all'interessamento delle aree sottratte alla fascia di vincolo assoluto, anche di quelle costituenti il tessuto urbano dell'intero quartiere prevedendo idonee infrastrutture di collegamento, sosta e standard urbanistici tali da concretizzare una complessiva ricucitura e contestuale riqualificazione dell'intera area;

- a tal fine risultano già previste nel vigente Bilancio Comune le somme necessarie alla copertura finanziaria delle prestazioni per la predisposizione di un piano attuativo di iniziativa pubblica da dover affidare ad operatore economico esterno all'Amministrazione secondo le procedure del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare risulta essere stata già vincolata nel risultato di Amministrazione dell'esercizio 2024 – voce C4.01 (PIANIFICAZIONE VINCOLO CIMITERILE), la somma di € 140.000,00 da imputarsi nel Bilancio di Previsione 2026/2028;

PRESO ATTO dei contenuti della relazione di supporto alla corretta istruttoria del Procedimento trasmessa, a seguito di specifica richiesta dell'Ente, da Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana ed acquisita in atti con protocollo 64444 del 20/10/2025;

RICHIAMATO il parere favorevole di natura igienico-sanitaria prot. n. 40678 del 17/06/2024 espresso dal Responsabile UOS SISP Nord della AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE ed acquisito in atti in pari data con prot. n. 33844 avente ad oggetto: "*Riduzione della fascia del Cimitero Comunale in Località Colle Cottorino. Richiesta espressione parere di competenza ai sensi dell'art. 28 Legge n. 166/2002.*" e confermato con con nota prot. 2977 del 09/01/2025 acquisita in atti il 10/01/2025 con il n. 1567;

RILEVATO CHE, come peraltro rimarcato dal Consiglio di Stato Sez. IV, con Sentenza n. 7498 del 27/11/2020, il sopra indicato parere non dispone in alcun modo in ordine alla destinazione urbanistica delle aree risultanti dalla riduzione di detta fascia, la quale è rimessa ad "successivi atti", per i quali, ogni interessato potrà, eventualmente partecipare al procedimento nelle forme previste ex-lege;

CONSIDERATO CHE pertanto, la portata giuridica della riduzione della fascia di rispetto proposta con la presente deliberazione non determina l'effetto automatico di attribuzione di una specifica destinazione urbanistica nè tantomeno quello di sanare le costruzioni private eventualmente presenti nell'area in tal modo sottratte alla fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro cimiteriale stabilita dalla legge, in considerazione:

- della valenza assoluta del vincolo inaedificandi previsto, in proposito, dalla legge, non derogabile in via amministrativa;
- dell'assenza, nel presente atto dell'esplicitazione di una chiara volontà in tal senso;
- del fatto che la presente deliberazione invoca esplicitamente quanto stabilito dall'art. 338, comma quinto, testo unico delle leggi sanitarie, cui una tale facoltà di sanatoria di opere private, in questa fase, non è prevista;
- del fatto, infine, che l'effetto della sanatoria di opere private presuppone l'esercizio di una potestà urbanistica, mentre nella specie il Comune, con l'approvazione del presente atto, intende esercitare il diverso potere di cui al richiamato art. 338, comma quinto, testo unico delle leggi sanitarie (e successive modifiche) rinviando ad un successivo atto deliberativo le scelte delle opere e degli interventi pubblici da prevedere attraverso la elaborazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in variante al vigente PRG;

RITENUTO CHE:

- la riduzione della fascia di vincolo cimiteriale al limite inderogabile di ml 50,00 debba essere subordinata alla approvazione del richiamato Piano Particolareggiato;
- pertanto la eventuale carenza di tale imprescindibile presupposto riconduce inevitabilmente al regime vincolistico precedente all'approvazione del presente atto deliberativo;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del TUELL 18/08/2000, n. 267, dal Dirigente del Settore proponente in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

RILEVATO che la Giunta Comunale ha preso atto della proposta di deliberazione e ne ha autorizzato l'ulteriore corso nella seduta del _____;

VISTI i pareri favorevoli:

- della Commissione Consiliare Urbanistica, espresso nella seduta del _____;
- della Commissione Consiliare Ambiente, espresso nella seduta del _____;

RICHIAMATI:

- l'art. 338 del R.D. n. 27/07/1934 n.1265 come da ultimo modificato con l'Art. 28 della L. n. 1/08/2002 n. 166;
- l'art. 57 del DPR 10/09/90 n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria) come da ultimo modificato con l'art.28 della L. n. 1/08/2002 n. 166;

VISTI:

- il vigente P.R.G. approvato con Decreto Ministeriale approvato n. 1400 del 21 marzo 1972 pubblicato sulla G.U. n. 111 del 27 aprile 1972, e successive varianti approvate a norma di legge;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il DUP 2025-2027 approvato con la D.C.C. n. 16 del 02/04/2025;
- il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con la D.C.C. n. 17 del 02/04/2025;

PRESO ATTO che durante la trattazione del punto all'o.d.g. al momento della votazione risultano presenti __ Consiglieri (assenti: _____);

Con voti favorevoli __, espressi per appello nominale, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esposto che qui si intende riportato e trascritto:

1. DI PRENDERE ATTO:

- della documentazione redatta dal Settore Urbanistica, costituita dagli elaborati di seguito elencati e denominata **(ALLEGATO – A)**:
 - RELAZIONE TECNICA;
 - TAV. "A.1" – AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE VIGENTE SU BASE PRG;
 - TAV. "A.2" – AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE VIGENTE E PROPOSTO SU BASE PRG;
 - TAV. "A.3" – AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE PROPOSTO SU BASE AEROFOTOGRAMMETRICA;

- TAV. “01” – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- TAV. “02” – INDIVIDUAZIONE AREA NUOVO IMPIANTO CIMITERIALE
- del parere prot. n. 2977 del 09/01/2025 reso dal Responsabile UOS SISP Nord della AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE, acquisito in atti con prot. n. 1567 del 10/01/2025, con il quale, a seguito dell’esame della documentazione trasmessa dall’Ente, è stato confermato il parere igienico-sanitario favorevole prot. n. 40678 del 17/06/2024 precedentemente espresso denominato **(ALLEGATO – B)**;
- del parere positivo del Dirigente del SETTORE STRUTTURA COMPLESSA - AREA GESTIONE RISORSE PERSONALE ED AMBIENTE - SERVIZI CIMITERIALI, prot. n. 64513 del 14/11/2024, in merito alla proposta di riduzione della attuale fascia di rispetto al limite di ml 50,00, espresso a seguito di verifica del dimensionamento del cimitero esistente sulla base delle previsioni di mortalità decennio 2024-2034, denominato **(ALLEGATO – C)**;

precisando che gli allegati di cui al punto che precede, risultano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **DI ACCERTARE**, a fronte della oggettiva documentata situazione ed in conformità con le vigenti normative in materia, l'impraticabilità dell'ipotesi di interventi futuri di ampliamento dell'attuale impianto cimiteriale, ad eccezione di una porzione di circa 10.300,00 mq ancora libera e pertanto utilizzabile a tale scopo;
3. **DI RIDURRE** la fascia di rispetto cimiteriale da mt. 200,00 a mt. 50,00 limitatamente alle aree individuate negli elaborati costituenti l'ALLEGATO – A;
4. **DI PRECISARE** che, la effettiva portata giuridica della disposta riduzione della fascia di vincolo proposta non determina l'effetto automatico di attribuzione di una specifica destinazione urbanistica delle aree sottratte al richiamato regime vincolistico, nè tantomeno di sanatoria delle costruzioni private eventualmente presenti nell'area in quanto sottratte alla fascia di rispetto di 200,00 metri dal perimetro cimiteriale stabilita dalla legge, in considerazione:
 - della valenza assoluta del vincolo *inaedificandi* previsto, in proposito, dalla legge, non derogabile in via amministrativa;
 - dell'assenza, nel presente atto dell'esplicitazione di una chiara volontà in tal senso;
 - del fatto che la delibera invoca esplicitamente l'art. 338, comma quinto del testo unico delle leggi sanitarie, cui una tale facoltà di sanatoria di opere private, in questa fase non è prevista e contemplata;
 - del fatto, infine, che l'effetto della eventuale sanatoria urbanistica presuppone l'esercizio di una potestà appunto urbanistica, mentre, nella specie, il Comune con l'approvazione del presente atto, intende esercitare il diverso potere di cui al richiamato art. 338, comma quinto, testo unico delle leggi sanitarie (e successive modifiche) rinviando ad un successivo atto deliberativo, le scelte delle opere e degli interventi pubblici da prevedere attraverso l'elaborazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica;
5. **DI STABILIRE CHE:**
 - la riduzione della fascia di vincolo cimiteriale al limite inderogabile di ml 50,00, come approvata con il presente atto, esplica i propri effetti solo a seguito dell'approvazione del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, in variante al vigente P.R.G., redatto ai sensi dell'art. 4 e con le procedure di approvazione di cui all'art. 5 della L.R. Lazio 2 luglio 1987, n. 36, avente ad oggetto, oltre alle aree

sottratte alla fascia di vincolo assoluto, l'intero tessuto urbano del quartiere, con previsione di infrastrutture e standard urbanistici idonei a garantire una complessiva ricucitura e riqualificazione dell'area urbana;

- in mancanza della approvazione del suddetto Piano, le aree interessate rimangono assoggettate al precedente regime vincolistico, come vigente anteriormente alla presente deliberazione;

- 6. DI DARE INDIRIZZO** alla Giunta comunale affinché, in attuazione della presente deliberazione e nel rispetto degli indirizzi in essa contenuti, provveda – per il tramite del Dirigente del Settore Urbanistica – alla formazione della proposta di Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, in variante al vigente P.R.G.;
- 7. DI DARE ATTO CHE** agli adempimenti di natura gestionale, tecnica e contabile connessi e conseguenti alla presente deliberazione – ivi compresi l'affidamento ad operatore economico esterno dell'incarico professionale per la redazione del Piano particolareggiato e l'espletamento delle procedure di gara ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 – provvederà il Dirigente del Settore Urbanistica, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e al vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- 8. DI DARE ATTO CHE**, al fine di garantire la copertura finanziaria delle prestazioni professionali da dover affidare, per le attività indicate al punto che precede, ad operatore economico esterno all'Amministrazione secondo le procedure del D.Lgs. n. 36/2023 risulta essere stata già vincolata nel risultato di Amministrazione dell'esercizio 2024 – voce C4.01 (PIANIFICAZIONE VINCOLO CIMITERILE), la somma di € 140.000,00 che dovrà essere imputata sul Bilancio di previsione 2026/2028;
- 9. DI DISPORRE** l'inoltro della presente determinazione alla Segreteria Generale, all'Albo Pretorio e all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Con successiva votazione dichiarare il presente atto urgente e renderlo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134 del T.U.E.L.;